

Seguici anche su:



LPD - Legge Protezione Dati Personali Svizzera

Insieme a noi puoi affrontare serenamente questo passaggio!

[Home](#)[La legge](#)[L'adeguamento](#)[La formazione](#) ▾[Approfondimenti](#) ▾[Privacy policy](#)[Chi siamo](#)[Contattaci](#)

Trasmissione dati all'estero



La nuova legge LPD **dispone** quelle che sono le **modalità di comunicazione** e di **trasferimento** di dati all'**estero**.


In particolar modo all'Art. 16 troviamo che "I dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se il **Consiglio Federale** ha constatato che la **legislazione dello Stato destinatario** o l'**organismo internazionale** *garantisce una protezione adeguata dei dati*".

Se la **protezione dei dati** personali **non è garantita** *né da un trattato internazionale, né da clausole contrattuali di protezione dei dati tra il titolare del trattamento e l'altro contraente*, da garanzie specifiche stabilite dall'organo federale competente o da clausole previamente approvate, il **trasferimento** dei dati all'estero **non è permesso**.

L'Art. 17 dispone invece **alcune eccezioni** al riguardo:

- se la **persona interessata** ha dato il suo **consenso**;
- se la **comunicazione** è in relazione con la **conclusione o l'esecuzione di un contratto**;
- se la **comunicazione** è **necessaria** per tutelare un interesse pubblico preponderante o accertare, esercitare, far valere un diritto **dinanzi alle autorità**;
- se la **comunicazione** è **necessaria** per **proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo**;
- se la **persona interessata** ha reso i dati personali **accessibili a chiunque** e **non si è opposta** al loro trattamento;
- se i **dati** provengono da un **registro previsto dalla legge** accessibile al **pubblico**.

Nei giorni scorsi, l'**Incaricato Federale** per la Protezione dei Dati e della Trasparenza **ha pubblicato** una [Guida per l'esame dell'ammissibilità della comunicazione di dati all'estero](#) che, sulla base di uno schema, contiene alcune indicazioni riguardanti il trasferimento di dati.



Schema della procedura per la trasmissione all'estero dei dati a norma LPD.

Attualmente, non essendo la nuova LPD già entrata in vigore, si fa riferimento alla **legge federale del 19 giugno 1992** sulla protezione dei dati.

RS 235.1 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)

Art. 6 – Comunicazione di dati all'estero

I dati personali **non possono essere comunicati all'estero** qualora la personalità della persona interessata possa subirne **grave pregiudizio**, dovuto in particolare all'**assenza di una legislazione** che assicuri una **protezione adeguata**. **Se manca una legislazione** che assicuri una protezione adeguata, dati personali **possono essere comunicati** all'estero **soltanto se esistono garanzie sufficienti**, segnatamente contrattuali, che **assicurano una protezione adeguata all'estero**.

Ci si deve quindi assicurare che nel trattamento dei dati nei paesi destinatari sia **assicurata una protezione adeguata dei dati**.

Se i dati vengono trasferiti in **uno stato che figura** nell'[elenco degli Stati dell'IFPDT](#), si presume la **buona fede** secondo l'Art. 3 CC. Nel caso il paese destinatario **non dovesse figurare** nel suddetto elenco **non si deve presupporre che vi siano difficoltà nella protezione dei dati**.

Nell'ulteriore caso in cui lo stato **non figura nell'elenco** dell'Incaricato Federale o se nonostante ciò, vi sono indizi concreti che i dati personali da esportare **non siano adeguatamente protetti**, si può assicurare la protezione dei dati con ulteriori garanzie, più precisamente **con un contratto**.

Tale [contratto modello](#) è stato elaborato dall'IFPDT in collaborazione con David Rosenthal dello studio legale Homburger di Zurigo.

Inoltre il **Paese Terzo** deve assicurare alcune **garanzie svizzere**, che troviamo qui di seguito, che concernono alcuni diritti fondamentali:

- principio della **legalità**;
- **proporzionalità** dei poteri e delle misure rispetto agli obiettivi normativi perseguiti;
- i singoli devono avere a disposizione **mezzi di ricorso efficaci**;
- **garanzia** della via **giudiziaria** e **accesso** a un **tribunale indipendente e imparziale**.

Qualora queste garanzie **non** vengano **completamente assicurate** occorre esaminare **misure supplementari** da adottare:

- **misure contrattuali supplementari**;
- **misure supplementari tecniche e organizzative**.

Nel caso la comunicazione dei dati personali **non sia conforme** alle disposizioni sulla protezione dei dati personali e si sia quindi rilevato che **non vi sono le garanzie** sufficienti secondo l'Art. 6, **il trasferimento dei dati personali all'estero deve essere sospeso o concluso**.

Developed by Think Up Themes Ltd. Powered by WordPress.

Seguici anche su:  